

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL'ESAME DI STATO (Come da delibera n. 5 e 6 del Collegio dei docenti del 22/12/2020.)

Ai sensi del D.lgs. 62/2017 e della nota n. 1865/2017, i criteri di non ammissione, in caso di valutazioni inferiori a 6/10 in una o più discipline, sono stati definiti dal collegio dei docenti (delibera DEL CDU n. 5 del 22/12/2020) tenendo in considerazione i seguenti aspetti:

- senza distinzione tra insufficienze nelle materie con prove scritte e materie orali,
- numero di insufficienze: da 3 discipline in poi (da discutere la gravità delle lacune), ai fini della non ammissione.

Tuttavia ritenendo che il numero delle discipline con valutazioni insufficienti, determinanti l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva, non può essere "standard" (e nemmeno fermarsi ai numeri), nell'ambito di una decisione di non ammissione vanno considerate altre variabili:

- la capacità di recupero dell'alunno;
- in quali e quante discipline, in base a potenzialità e attitudini, lo studente possa recuperare;
- quali discipline si pensa possano essere recuperate o meno nel corso dell'anno scolastico successivo;
- l'efficacia o meno di un provvedimento di non ammissione;
- il grado di maturità dell'alunno e la possibile reazione emotiva dello stesso.

DETERMINAZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE DELL'ESAME DI STATO

Il voto di ammissione è determinato dalla somma delle medie finali dei tre anni scolastici, considerate in centesimi rilevate dalla piattaforma Nuvola e calcolate secondo le seguenti percentuali:

I anno: 10% - II anno 20% - III anno 70%

Le percentuali saranno deliberate, dopo l'attento vaglio dei Dipartimenti disciplinari, nel prossimo collegio dei docenti.

Il voto finale, se espresso con frazione decimale pari o superiore a 0.5, viene arrotondato all'unità superiore.